

COMUNE DI TRIPI

(Città Metropolitana di Messina)

DETERMINASINDACALE

Atto n. 14 del 30.07.2021

OGGETTO: Tariffe, anno 2021, per l'applicazione del Canone Unico Patrimoniale di cui all'art. 1, commi dal 816 al 845 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Codice cap.

- Competenze
- Residui

Il sottoscritto, responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 6, comma 11, legge 127/97 e successive modifiche ed integrazioni, recepita dall'art. 2, comma 3. L.R. 23/98 che testualmente recita:

“ I provvedimenti che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria “

ATTESTA

La regolarità contabile

Somma stanziata	€ _____
Variazioni in aumento	€ _____
Variazioni in diminuz.	€ _____
Somme già impegnate	€ _____
Somma disponibile	€ _____

Somma impegnata con

Tripi, li 30.07.2021

Il Responsabile del servizio Finanziario f.f.
Rag. Giuseppe Lombardo

*Sottoscrizione apposta digitalmente
Ai sensi del D.Lgs 82/05*

Determina n. 14 del 30.07.2021

OGGETTO: Tariffe, anno 2021, per l'applicazione del Canone Unico Patrimoniale di cui all'art. 1, commi dal 816 al 845 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

IL SINDACO

VISTE le disposizioni introdotte dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ed in particolare dall'art. 1:

- comma 816, secondo il quale *“A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.”;*

- comma 837, secondo il quale *“A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. ...”;*

- comma 847, con il quale *“Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.”;*

DATO ATTO che, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 28.04.2021, immediatamente esecutiva, è stato Approvato il Regolamento per l'istituzione e , la disciplina del canone unico patrimoniale. Legge 160/2019-decorrenza 1 gennaio 2021;

RITENUTO di dover definire le tariffe dei nuovi canoni patrimoniali;

RICHIAMATA la disposizione contenuta nel comma 817 dell'art. 1 della Legge n.160/2019 *“Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.”;*

VISTI i commi 826 e 827 del già citato art. 1 della Legge n. 160/2019 con cui sono stabilite le tariffe *standard* annua e giornaliera del nuovo Canone Unico Patrimoniale, modificabili in base a quanto stabilito dal comma 817 dello stesso articolo di legge;

VISTE le modifiche apportate dalla Legge 30 dicembre 2020, n. 178, ed in particolare il comma 848 dell'art. 1 che ha modificato e riscritto il comma 831 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 relativamente alle occupazioni permanenti del territorio comunale con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità, per le quali il canone è dovuto non solo dal titolare della concessione, ma anche dai soggetti che occupano le stesse reti, anche in via mediata;

VISTA la disposizione contenuta nel comma 838 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 *“Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernente il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.”;*

VERIFICATO che il Comune di Tripi rientra tra i Comuni con popolazione fino a 10.000;

VISTO il prospetto, relativo alla classificazione delle strade, allegato al Regolamento, sotto la lettera "A";

VISTO il prospetto, relativo alla definizione delle tariffe standard e delle riduzioni, allegato al Regolamento, sotto la lettera "B";

VISTO che la determinazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi nonché le tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi rientra nelle competenze del Sindaco;

RITENUTO quindi necessario determinare per l'anno 2021 le tariffe dei nuovi canoni patrimoniali;

VISTI, inoltre:

- il comma 847 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, con il quale *"Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68."*;

TENUTO CONTO che la gestione dell'imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e della tariffa rifiuti viene effettuata direttamente dall'Ufficio Tributi del Comune;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 con il quale viene disposto che *"Gli Enti Locali determinano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette determinazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno."*;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede che *"Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento."*;

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) di cui all'art. 63 del D.Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov;

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche i nuovi canoni non siano assoggettati ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO l'O.A.EE.LL. della Regione Siciliana, nonché la legislazione vigente

DETERMINA

1) per quanto in premessa, di stabilire le tariffe del nuovo Canone Unico Patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria secondo le risultanze dell'allegato prospetto, costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato 1);

2) di dare atto che le suddette tariffe si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 2021, in sostituzione delle precedenti tariffe relative alle seguenti entrate: Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni;

3) di trasmettere copia della presente a tutti i Settori dell'Ente, per gli adempimenti di competenza;

4) di procedere alla pubblicazione dei dati contenuti nel presente atto, resi obbligatori ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 33/2012 e ss. mm. ed ii. sul sito web istituzionale dell'ente, sezione "Amministrazione Trasparente", nonché nella sezione "Albo pretorio on line" e "Pubblicità notizia".

IL SINDACO

Michele Lemmo

Sottoscrizione apposta digitalmente

Ai sensi del D.Lgs 82/05

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica, su conforme attestazione dell'addetto, che la presente determinazione:

E' stata pubblicata sul sito informatico del Comune il giorno _____ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Li, _____

L'Addetto

Il Segretario Comunale

E' rimasta pubblicata sul sito informatico del Comune per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____

L'Addetto

Il Segretario Comunale

Copia della presente determinazione è stata trasmessa all'Ufficio di ragioneria e _____
per l'esecuzione in data _____

Il Responsabile del Procedimento

Per Ricevuta: Tripi, li _____

Il Responsabile del Procedimento

Copia della presente determinazione è stata trasmessa al Presidente del Consiglio con Prot. n. _____
del _____

Il Responsabile del Procedimento

ALLEGATO 1 Determinazione delle tariffe

	COEFF	COEFF	PRIMA CATEGORIA		SECONDA CATEGORIA (-25,00%)	
	ANNO	GIORNO	TAR. BASE A	TAR. BASE G	TAR. BASE A	TAR. BASE G
TARIFFA STANDARD LEGGE			€ 30,00	€ 0,60	€ 22,50	€ 0,45
TARIFFA BASE MODIFICATA DAL COMUNE	1,00	1,00	€ 30,00	€ 0,60	€ 22,50	€ 0,45
TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE						
occupazione suolo generale	1,00	1,00	€ 30,00	€ 0,60	€ 22,50	€ 0,45
spazi soprastanti e sottostanti	0,40	0,50	€ 12,00	€ 0,30	€ 9,00	€ 0,23
passi e accessi carrabili	0,50	0,50	€ 15,00	€ 0,30	€ 11,25	€ 0,23
tende	0,25	0,25	€ 7,50	€ 0,15	€ 5,63	€ 0,11
occupazioni attività pubblici esercizi	0,50	0,50	€ 15,00	€ 0,30	€ 11,25	€ 0,23
distributori di carburanti	0,50	0,50	€ 15,00	€ 0,30	€ 11,25	€ 0,23
serbatoi interrati fino a 3.000 litri	1,00		€ 30,00	€ -	€ 22,50	€ -
aumento per ogni 1.000 litri serbatoi sup. 3.000 litri	0,50		€ 15,00	€ -	€ 11,25	€ -
distributori di tabacchi	2,00	2,00	€ 60,00	€ 1,20	€ 45,00	€ 0,90
Occupazioni con griglie intercapedini	0,50	0,50	€ 15,00	€ 0,30	€ 11,25	€ 0,23
Antenne telefoniche	5,00	5,00	€ 150,00	€ 3,00	€ 112,50	€ 2,25
occupazioni per attività dello spettacolo viaggiante	0,40	0,40	€ 12,00	€ 0,24	€ 9,00	€ 0,18
Traslochi e interventi edilizi d'urgenza con autoscale		0,50	€ -	€ 0,30	€ -	€ 0,23
Scavi, manomissione suolo e sottosuolo		0,50	€ -	€ 0,30	€ -	€ 0,23
attività edile		0,40	€ -	€ 0,24	€ -	€ 0,18
Occupazioni effettuate da enti del terzo settore	1,00	0,10	€ 30,00	€ 0,06	€ 22,50	€ 0,05
Fiere e manifestazioni varie		0,10	€ -	€ 0,06	€ -	€ 0,05
Ambulanti con posteggi fuori da aree mercatali		0,50	€ -	€ 0,30	€ -	€ 0,23

	COEFF	COEFF	PRIMA CATEGORIA	
	ANNO	GIORNO	TAR. BASE A	TAR. BASE G
TARIFFA STANDARD LEGGE			€ 30,00	€ 0,60
TARIFFA BASE MODIFICATA DAL COMUNE	0,38	0,10	€ 11,40	€ 0,06
TIPOLOGIA DI ESPOSIZIONE				
1) Insegna di esercizio fino a 5,50 mq	1,00	1,00	€ 11,40	€ 0,06
1) Insegna di esercizio da 5,51 a 8,50 mq	1,50	1,50	€ 17,10	€ 0,09
1) Insegna di esercizio superiore a 8,50 mq	2,00	2,00	€ 22,80	€ 0,12
2) Insegna pubblicitaria fino a 5,50 mq	1,00	1,00	€ 11,40	€ 0,06
2) Insegna pubblicitaria da 5,51 a 8,50 mq	1,50	1,50	€ 17,10	€ 0,09
2) Insegna pubblicitaria superiore a 8,50 mq	2,00	2,00	€ 22,80	€ 0,12
3) Impianto pubblicitario a messaggio variabile	3,50	3,50	€ 39,90	€ 0,21
4) Pubblicità realizzata con proiezioni	3,50	3,50	€ 39,90	€ 0,21
5) Altre forme di esposizione pubblicitaria	1,00	1,00	€ 11,40	€ 0,06
6) pubblicità per conto proprio su veicoli d'impresa fino a 30 q.li (a veicolo)	5,00	5,00	€ 57,00	€ 0,30
7) pubblicità per conto proprio su veicoli d'impresa sup. a 30 q.li (a veicolo)	8,00	8,00	€ 91,20	€ 0,48
8) pubblicità per conto terzi su veicoli e natanti (a mq)	1,00	1,00	€ 11,40	€ 0,06
9) Volantinaggio per persona a giorno		100,00	€ -	€ 6,00
10) Pubblicità fonica per postazione a giorno		200,00	€ -	€ 12,00
11) Striscione traversante la strada a giorno		3,00	€ -	€ 0,18
12) Pubblicità realizzata con aeromobili a giorno		800,00	€ -	€ 48,00
13) Pubblicità realizzata con palloni frenati e simili a giorno		500,00	€ -	€ 30,00
14) Locandine e altro materiale temporaneo		1,00	€ -	€ 0,06

MAGGIORAZIONI

maggiorazione per esposizioni LUMINOSE O ILLUMINATE DA APPLICARSI PER OGNI MQ DI ESPOSIZIONE	1,00	1,00	€ 11,40	€ 0,06
maggiorazione per esposizioni su suolo pubblico DA APPLICARSI PER OGNI IMPIANTO PUBBLICITARIO	2,64	10,00	€ 30,10	€ 0,60

	COEFF	COEFF	PRIMA CATEGORIA	
	ANNO	10 GG	TAR. BASE A	TAR. BASE G
TARIFFA STANDARD LEGGE				€ 0,60
TARIFFA BASE MODIFICATA DAL COMUNE		1,00	€ -	€ 0,60
TIPOLOGIA DI MANIFESTO (tariffa per 10 giorni di esp.)				
1) manifesto 70 x 100 – 100 x 70		2,00	€ -	€ 1,20
2) manifesto 100 x 140 – 140 x 100		4,00	€ -	€ 2,40
3) manifesto 140 x 200 – 200 x 140		8,00	€ -	€ 4,80
4) manifesto 600 x 300		30,00	€ -	€ 18,00
6) stendardo bif. 100 x 140 – 140 x 100		10,00	€ -	€ 6,00
7) stendardo bif. 140 x 200 – 200 x 140		20,00	€ -	€ 12,00
8) poster 600 x 300		40,00	€ -	€ 24,00